

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA DA UNA
PARTE LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA E I COMUNI
DI BOLOGNA, DI MODENA E DI REGGIO NELL’EMILIA E
DALL’ALTRA PARTE LA SOSE PER ATTIVITA’ DI
RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO**

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA DA UNA
PARTE LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA E I COMUNI
DI BOLOGNA, DI MODENA E DI REGGIO NELL’EMILIA E
DALL’ALTRA PARTE LA SOSE PER ATTIVITA’ DI
RICERCA E STUDIO IN CAMPO METODOLOGICO**

TRA

La Regione Emilia - Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro 52, codice fiscale e Partita IVA n. 80062590379, per la quale interviene il Presidente Stefano Bonaccini, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, codice fiscale e Partita IVA n. 012332710374, per il quale interviene il sindaco Virginio Merola, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Modena, con sede in Modena, Piazza Grande 5, codice fiscale e Partita IVA n. 00221940364, per il quale interviene il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

Il Comune di Reggio nell’Emilia, con sede in Reggio nell’Emilia , Piazza Prampolini 1, codice fiscale e Partita IVA n. 00145920351, oer il

quale interviene il sindaco Luca Vecchi, in virtù dei poteri a lui spettanti per la carica;

la **Soluzioni per il sistema economico** S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008, per la quale interviene il dott. Vieri Ceriani, in qualità di Amministratore Delegato, che agisce per la stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione giusta delibera del 30 maggio 2016;

CONCORDATO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente *Accordo* il significato in appresso indicato:

Accordo: indica il presente atto intercorrente tra le *Parti*;

Comitato: indica il comitato di pilotaggio con compiti strategici e di coordinamento di cui al successivo articolo 5;

Comune di Bologna: indica il Comune di Bologna, come in epigrafe;

Comune di Modena: indica il Comune di Modena, come in epigrafe;

Comune di Reggio Emilia: indica il Comune di Reggio nell'Emilia, come in epigrafe;

Comuni: indica congiuntamente il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena* e il *Comune di Reggio Emilia*;

Parte: indica, a seconda dei casi, la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio Emilia* e la *SOSE*;

Regione: indica la Regione Emilia – Romagna, come in epigrafe;

SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico s.p.a., come in epigrafe, il cui capitale è detenuto per l'88 % dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 12% dalla Banca d'Italia;

Parte conferente: la *Parte* che mette a disposizione di un'altra *Parte* le banche dati di cui all'articolo 3 del presente *Accordo*;

Parte ricevente: la *Parte* che riceve da un'altra *Parte* le banche dati di cui all'articolo 3 del presente *Accordo*

Parti: indica congiuntamente la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio Emilia* e la *SOSE*;

Progetto pilota: indica le attività di ricerca e studio condotte dalle Parti, con il supporto delle Università degli studi di Bologna, e di Modena e Reggio Emilia, volte alla costruzione di un modello di micro-simulazione e allo svolgimento di altre analisi e valutazioni finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le politiche istituzionali, sociali e assistenziali, degli enti coinvolti, consentendo l'adozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in effettivo stato di povertà e disagio sociale;

PREMESSO CHE

- a) il *Progetto pilota* comporta anche la realizzazione di un modello di micro-simulazione che richiede l'adozione di tecniche statistiche ed econometriche in grado di elaborare notevoli quantitativi di dati;
- b) *SOSE*, quale partner metodologico del Ministero dell'economia e delle

finanze, nell'ambito degli incarichi conferitigli per espresse disposizioni normative in materia di studi di settore e di federalismo fiscale, ha messo a punto metodologie di avanguardia per il trattamento e l'interpretazione di grandi quantità di informazioni e dati;

- c) le *Parti*, nel quadro della collaborazione tra enti istituzionali, hanno un comune e reciproco interesse a cooperare al *Progetto pilota* che mira a conseguire effettive razionalizzazioni di spesa, individuando i soggetti effettivamente bisognosi degli interventi pubblici di natura sociale;
- d) in particolare la *Regione* ed i *Comuni* hanno interesse ad approfondire le tematiche inerenti le metodologie utilizzate da *SOSE* al fine di verificare le possibilità di applicazione alle suddette esigenze;
- e) *SOSE*, a sua volta, nell'ambito del processo continuo di evoluzione delle proprie metodologie, ha interesse a condurre studi e ricerche volte a valutare gli aspetti socio economici e le ricadute dei risultati sui modelli impiegati per il calcolo dei fabbisogni e costi standard degli enti territoriali;
- f) le *Parti*, nel quadro della cooperazione oggetto del presente accordo, sono disponibili anche a soddisfare i reciproci interessi pubblici di cui sopra, mettendo a disposizione delle altre *Parti* i dati occorrenti in loro detenzione, previa autorizzazione del titolare;
- g) l'attuazione della cooperazione prevista dal presente *Accordo* richiede anche una attività di coordinamento strategico ed operativo;

premesso quanto sopra, tra le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Validità della premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Accordo* e si intende integralmente trascritta nel presente articolo.

Articolo 2

Oggetto e durata

1. Le *Parti* si impegnano a cooperare alla realizzazione del *Progetto pilota* ciascuna per quanto di propria competenza, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Il presente *Accordo*, che ha decorrenza dal giorno successivo a quello della sua stipula, ha durata di tre anni **e potrà essere rinnovato per un uguale periodo.**

Articolo 3

Messa a disposizione di dati

1. Al fine di consentire la realizzazione del *Progetto pilota* oggetto del presente *Accordo*, ciascuna delle *Parti* si impegna a mettere a disposizione delle altre *Parti* i meta-dati, i tracciati e le specifiche relative ai dati da esse detenute. I dati personali, indicati nell'allegato sub "A" al presente *Accordo*, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono trattati, in ossequio al principio di "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento Europeo sulla privacy 27 aprile 2016 n. 2016/679. L'Allegato A potrà essere integrato e modificato dal Comitato di Pilotaggio di cui all'art. 5, in

funzione dei dati tempo per tempo disponibili.

2. Resta, peraltro, inteso che la messa a disposizione dei dati dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m. e i e delle linee guida emanate al riguardo dalla Agenzia per l'Italia digitale, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.e del citato Regolamento Europeo.
3. La trasmissione e la ricezione dei dati dovranno, inoltre, essere effettuate secondo le regole e in conformità ai sistemi vigenti presso ciascuna delle *Parti*.
4. Le banche dati di cui al precedente comma 1 costituiranno la base per la realizzazione della piattaforma informatica che servirà per le attività del *Progetto pilota*, secondo quanto previsto dal *Comitato* di cui all'art. 5.
5. Resta inteso che, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, ciascuna *Parte* potrà richiedere di far confluire nella piattaforma informatica le informazioni ed i dati relativi alle banche dati di cui all'allegato A, oggetto dello scambio previsto dal presente *Accordo*, per l'utilizzo ai fini del *Progetto pilota*.
6. Resta, peraltro, convenuto che, qualora la titolarità dei dati non faccia capo alla *Parte conferente*, l'utilizzo di cui al precedente comma 3 sarà subordinato alla autorizzazione del titolare della banca dati che dovrà essere richiesta a cura della *Parte conferente*.

7. La *Parte ricevente*, pertanto, in mancanza di detta autorizzazione non potrà procedere ad effettuare elaborazioni o trattamenti di sorta sulle banche dati di cui al precedente comma 1.
8. Ciascuna *Parte* è direttamente responsabile della messa a disposizione dei dati di propria titolarità e della eventuale diffusione dei dati elaborati fermo restando quanto indicato al successivo articolo 6.

I dati possono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 4

Modalità di esecuzione

1. Al fine dello svolgimento della collaborazione prevista dal presente *Accordo*, le *Parti* metteranno a disposizione le necessarie risorse umane, quali, ad esempio, le competenze e le professionalità, nonché le risorse materiali, quali strumenti informatici, software, etc., nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto, primariamente, delle attività proprie delle *Parti* stesse.
2. Ciascuna *Parte* informerà, senza ritardo, l'altra *Parte* di ogni evento o circostanza che possa impedire o ritardare quanto previsto dal presente *Accordo* e si impegna, per quanto di sua competenza, ad adoperarsi per rimuovere tempestivamente tali ostacoli, possibilmente nell'ambito del *Comitato* di cui all'art.5.

3. Il personale di entrambe le *Parti* è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente *Accordo*, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 di detto decreto, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.
4. Prima dell'accesso dei componenti dei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera b), nei luoghi di esecuzione delle attività, il responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto a fornire loro le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede.
5. Il personale di entrambe le *Parti*, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle *Parti* sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5

Comitato di pilotaggio

1. Per l'attuazione della cooperazione prevista dal presente *Accordo* le

Parti costituiranno il *Comitato* che sarà composto da due rappresentanti di ciascuna di esse e che si riunirà, anche in via telematica, con la periodicità dallo stesso definita. Resta inteso che i membri del *Comitato* potranno farsi sostituire da propri rappresentanti, previa apposita delega. Il *Comitato* delibererà all'unanimità, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Il *Comitato* avrà in particolare il compito di:
 - a) definire i temi oggetto della cooperazione, le modalità pratiche ed i tempi di svolgimento, nonché gli “output” attesi e gli oneri gravanti su ciascuna delle *Parti* ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7;
 - b) individuare specifici gruppi di lavoro, per la realizzazione del *Progetto pilota*. I gruppi di lavoro saranno composti da rappresentanti delle *Parti* e delle Università di Bologna, e di Modena e Reggio Emilia, nel numero che sarà determinato dal *Comitato* stesso;
 - c) assicurare il coordinamento tecnico funzionale delle attività svolte;
 - d) costituire sede di composizione bonaria, in prima istanza, di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente *Accordo*.

3. Per quanto riguarda il conferimento delle banche dati di cui all'Allegato A nella piattaforma informatica di cui al precedente articolo 3, il *Comitato* dovrà in particolare definire i tempi, il

formato, le specifiche tecniche e le modalità di rilascio.

4. I nominativi dei rappresentanti di ciascuna delle *Parti* nel *Comitato* e nei gruppi di lavoro di cui al precedente comma 2, lettera b), saranno comunicati alle altre *Parti* entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della sottoscrizione del presente *Accordo*.
5. Ciascuna *Parte* si riserva il diritto di sostituire i componenti di cui al precedente comma 4, dandone tempestiva comunicazione alle altre *Parti*, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'*Accordo*, uno o più di essi si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6

Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato "B" al presente atto in ordine alla riservatezza, ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di riservatezza, le modalità di trattamento e le politiche di sicurezza che l'altra parte riterrà opportuno disporre, in particolare, per lo scambio dei dati.
2. Le *Parti* si danno atto che in caso di contrasto tra le disposizioni previste nell'allegato "B" e le prescrizioni emanate da ciascuna di esse queste ultime prevarranno sulle prime.
3. Ciascuna delle *Parti* si impegna a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori tutti i dati e tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in virtù della sottoscrizione del presente *Accordo*.

4. Nel caso in cui una delle *Parti* compia violazioni gravi e ripetute degli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ciascuna delle altre *Parti* potrà risolvere il presente *Accordo*.

Articolo 7

Oneri

1. Ciascuna delle *Parti* terrà a proprio carico tutti gli oneri e le spese occorrenti alla realizzazione del presente *Accordo*.

Articolo 8

Diritti di proprietà

1. I diritti di proprietà intellettuale e quelli connessi di natura patrimoniale sul modello di micro simulazione, di cui alla lettera a) della premessa al presente *Accordo*, sul software, sulle metodologie e procedure, messi a punto a seguito della cooperazione di cui al presente *Accordo*, appartengono a *SOSE*.
2. Il modello di micro simulazione e i dati confluiti nella piattaforma informatica potranno essere utilizzate dalla *Regione* e dai *Comuni* per i propri fini istituzionali come previsto dall'art. 3 c. 5.
3. Resta, peraltro, inteso che l'accesso e l'utilizzo del modello di micro-simulazione, e delle banche dati generate nell'ambito del *Progetto pilota* e opportunamente rese anonime, sarà consentito anche alle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito della loro attività di ricerca scientifica, fissandone, in apposita Convenzione, le relative condizioni.

Articolo 9

Integrazioni e modifiche

1. Il presente *Accordo* potrà essere integrato e modificato, di comune intesa e per iscritto, tra le *Parti*, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della sua applicazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di attuazione, anche con riferimento allo scambio di dati di cui al precedente articolo 3.

Articolo 10

Disposizioni conclusive

1. Il presente *Accordo* costituisce la manifestazione integrale di ogni intesa raggiunta tra le *Parti*.
2. Le *Parti* si danno atto che, qualora una qualunque delle disposizioni previste dal presente *Accordo* risultasse non valida, in contrasto con le leggi vigenti o sopravvenute, ovvero non applicabile, non determinerà l'invalidità o la non applicabilità di qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente *Accordo*.
3. Ai fini del presente *Accordo* il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali non sono considerati parti terze.
4. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le *Parti* in ordine all'interpretazione e/o alla esecuzione del presente *Accordo* sarà competente il foro di Roma.

Articolo 11

Firma digitale, bollo e registrazione

1. Il presente *Accordo* è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle *Parti*.
2. Il presente *Accordo*, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle *Parti* in egual misura, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della *Parte* richiedente.

Articolo 12

Composizione dell'*Accordo*

1. Il presente *Accordo* si compone di n. 12 (dodici) articoli e di n. 2 (due) allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente *Accordo*:
 - a) sub "A", l'elenco delle banche dati di pertinenza di ciascuna delle *Parti* oggetto dello scambio di cui al precedente articolo 2, comma 1;
 - b) sub "B", il documento recante le disposizioni di riservatezza.